

Regolamento interno del Consiglio regionale Deliberazione C.R. 8 maggio 2007, n. 141 (B.U. 23 maggio 2007, n. 22, S.O. n. 1) **Testo integrato con Deliberazione C.R. 14 luglio 2009, n. 315** (B.U. 29 luglio 2009, n. 34) e **Deliberazione C.R. 10 giugno 2010, n. 3** (B.U. 23 giugno 2010, n. 28)

Articolo 45

Concertazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto, informa il Consiglio regionale, prima dell'inizio della fase formale di concertazione sugli atti di programmazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, preannunciando, nelle linee generali, il contenuto degli atti da sottoporre a concertazione.
2. Il Consiglio regionale può adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al comma 1, una risoluzione contenente le linee di indirizzo cui deve attenersi il Presidente della Giunta regionale nella successiva fase di concertazione.
3. Il Presidente del Consiglio, a seguito della presentazione della Relazione annuale da parte del Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera k), dello Statuto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, convoca annualmente la Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro.
4. Il Consiglio regionale, sulla base degli atti della Conferenza, può adottare linee di indirizzo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto.